

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

30.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FELISETTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GRANATI CARUSO

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
SPAGNOLI ed altri: Modifiche al sistema penale (363); PENNACCHINI: Modifiche al sistema penale (441); MENZIANI ed altri: Modifica dell'articolo 636 del codice penale concernente introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (367); BIANCO GERARDO ed altri: Norme per la impugnabilità del decreto di applicazione provvisoria delle pene accessorie (1560)	301	VIOLANTE 302, 304, 305, 307, 308, 309, 312, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 326
PRESIDENTE	301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 328	
BOATO	306, 310, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 328	
CARPINO	309, 314, 318	
CASINI	317, 318, 322	
DE CINQUE	308, 310, 314, 316, 317	
DEL RIO	319, 320, 322	
GITTI	306, 307, 309, 316, 317	
LOMBARDI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	302, 306, 310, 312, 313, 314, 319, 321, 322, 325	
MANNUZZU	305, 318	
ONORATO	302, 303, 304, 305, 310, 312, 319, 322	
RICCI	305, 307, 310, 318, 320, 321	
RIZZO	303, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 319	
SABBATINI, <i>Relatore</i>	302, 303, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 323, 324	

La seduta comincia alle 10,50.

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge: Spagnoli ed altri: Modifiche al sistema penale (363); Pennacchini: Modifiche al sistema penale (441); Menziani ed altri: Modifica dell'articolo 636 del codice penale concernente introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (367); Bianco Gerardo ed altri: Norme per la impugnabilità del decreto di applicazione provvisoria delle pene accessorie (1560).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri: « Modifiche al sistema penale » (363); Pennacchini: « Modifiche al

sistema penale » (441); Menziani ed altri: « Modifica dell'articolo 636 del codice penale concernente introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo » (367); Bianco Gerardo ed altri: « Norme per la impugnabilità del decreto di applicazione provvisoria delle pene accessorie » (1560).

Proseguiamo nell'esame del provvedimento.

SABBATINI, *Relatore*. Proponrei di riprendere l'esame dell'articolo L), che era stato accantonato nella seduta precedente, in quanto aveva sollevato una serie di osservazioni di indubbio rilievo per quanto concerne l'ambito di applicazione della sanzione amministrativa.

Tenendo conto di quelle osservazioni propongo di sostituire l'articolo con il seguente: « Le disposizioni contenute nella presente Sezione si osservano per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro e, in quanto applicabili, per ogni altra violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa; non sono applicabili alle violazioni disciplinari ». Mi sembra che questa formulazione possa fugare le preoccupazioni che sono state espresse, in quanto si fa riferimento alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, ma non si esclude un ambito di applicazione più vasto, sia pure senza certezza assoluta. Infatti si adotta la formula cautelativa « in quanto applicabili », per mantenere l'ambito di applicazione di questa norma alla presente Sezione.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

Le disposizioni contenute nella presente Sezione si osservano per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro e, in quanto applicabili, per ogni altra violazione per la quale è pre-

vista una sanzione amministrativa; non sono applicabili alle violazioni disciplinari.

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è d'accordo.

ONORATO. L'unico problema è rappresentato dall'inciso « in quanto applicabili ». Chiedo al relatore se sia stata fatta una ricognizione circa l'applicabilità degli articoli precedenti a sanzioni amministrative diverse da quelle pecuniarie e se non sia il caso che la legge stessa indichi quelli applicabili e quelli inapplicabili.

SABBATINI, *Relatore*. Si è ricorsi a quella formula proprio perché la ricognizione di cui parla l'onorevole Onorato è sembrata estremamente difficile.

VIOLANTE. L'osservazione del collega Onorato a mio avviso è fondata. Mentre siamo abbastanza certi di avere chiaro il ventaglio delle possibili applicazioni della norma per le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro, abbiamo qualche dubbio per le altre, che consistono in sanzioni come la confisca, la distruzione, la demolizione. Per altro, molto frequentemente queste possibilità sanzionatorie sono legate alla presenza di ipotesi penali, o come effetto amministrativo di condono penale o come sanzioni amministrative collegate con l'inizio dell'esercizio dell'azione penale. In questa ipotesi si instaurerebbero due procedimenti, uno amministrativo ed uno penale, con problemi di pregiudizialità, per cui si inserirebbero complicazioni in un procedimento che si vuole sia il più semplice possibile.

Questo tipo di difficoltà ha indotto ad inserire l'inciso « in quanto applicabili », per definire il caso in cui la sanzione amministrativa sia collegata ad una norma completamente autonoma ma che non urti contro l'esigenza di fondo dell'applicazione della sanzione amministrativa stessa.

Mi rendo conto che in questo modo la disposizione è parziale e lascia troppo

mano libera all'operatore, ma ci è sembrato che allo stato non avessimo altra possibilità.

ONORATO. Estendendo i principi della Sezione alle sanzioni non pecuniarie avremmo le difficoltà processuali e sostanziali cui accennava l'onorevole Violante. Sarei, quindi, favorevole ad un emendamento mirante alla soppressione dell'estensione dell'applicabilità di tali principi alle sanzioni non pecuniarie. Credo, infatti, che queste ultime non possano sopportare la configurazione dell'elemento soggettivo qui delineato: in altri termini, non si può applicare l'elemento soggettivo dell'illecito come condizione per l'applicazione di sanzioni come la confisca o la demolizione. Credo che queste siano sanzioni — non pecuniarie — di carattere oggettivo, del tutto diverse da quelle prese in considerazione dall'articolo in esame.

Bisogna, quindi, almeno dal mio punto di vista, riflettere accuratamente sulla proposta di condizionare l'applicazione delle sanzioni non pecuniarie ai principi della responsabilità soggettiva e di esenzione della responsabilità stabiliti nella sezione di cui ci stiamo occupando.

Le perplessità da me prospettate potrebbero essere fugate attraverso la soppressione, nell'emendamento presentato dal relatore, dell'espressione « e, in quanto applicabili, per ogni altra violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa; ».

In sintesi, l'articolo L) dovrebbe stabilire che i principi generali di cui alla sezione di riferimento sono applicati a tutte le sanzioni amministrative di carattere pecuniario, cioè anche a quelle previste al di fuori della legge in esame.

SABBATINI, *Relatore*. Questo è ovvio.

ONORATO. Bisognerebbe invece escludere l'estensione dei principi contenuti nella Sezione alle altre sanzioni non pecuniarie, perché altrimenti si corre il rischio che sanzioni del tipo della confisca o della demolizione vengano condizionate a certi elementi soggettivi, con esclusione della punibilità: cosa, questa, che non voglia-

mo. Per tutte queste altre sanzioni amministrative non pecuniarie devono continuare a valere i principi, di carattere oggettivo e soggettivo, contenuti nelle specifiche normative che le prevedono: alle quali ultime non ne vanno sovrapposte altre di carattere generale che, anche se lasciate alla libera interpretazione del giudice, rischiano di snaturare le prime.

Pertanto l'articolo potrebbe essere formulato nel seguente modo: « Le disposizioni contenute nella presente sezione si osservano per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa o il pagamento di una somma di danaro. Non sono applicabili alle violazioni disciplinari ».

RIZZO. La contraddittorietà indicata dall'onorevole Onorato potrebbe non essere desunta dall'esistenza di specifiche norme di contenuto opposto; per questo è opportuno usare la locuzione « in quanto applicabili ».

Vorrei mettere in evidenza con riferimento alle perplessità del collega Onorato, che, se è prevista nella legislazione una ipotesi di responsabilità oggettiva, questa permane se si adotta il nuovo testo dell'articolo L) proposto dal relatore, in conseguenza della locuzione « in quanto applicabili ».

Ritengo che in tema di illecito amministrativo sia necessario predisporre dei principi generali anche con riferimento all'elemento soggettivo perché, da questo punto di vista, esiste una lacuna nell'ordinamento. Non esistono, infatti, norme che prefigurino i termini della responsabilità sotto il profilo dell'elemento soggettivo e lo stesso può dirsi per le cause di giustificazione. Per questo motivo, dunque, è necessario fissare con norme i principi generali ma è da evitare una applicazione indiscriminata delle norme che andiamo ad approvare, relative alle ipotesi di illecito amministrativo. Tali norme, infatti, sono assunte quali principi generali regolatori di tutta la materia.

Ritengo, pertanto, che sia da approvare l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo L) proposto dal relatore, per-

ché con l'inserimento della locuzione « in quanto applicabili » non viene meno la considerazione per i casi di responsabilità oggettiva — questo era il timore del collega Onorato — ma con la norma si colma una lacuna dell'ordinamento relativamente ai principi che in via generale devono disciplinare la responsabilità.

Vorrei sottolineare — sempre con riferimento ai rilievi mossi dal collega Onorato — che la rilevanza dello stato di necessità è riconosciuta sia nell'illecito civile sia in quello penale, per cui, ed a maggior ragione, non può non essere riconosciuta nella materia dell'illecito amministrativo, proprio perché si tratta di un principio generale dell'ordinamento giuridico. Ripeto che per quanto concerne specifiche violazioni amministrative, non vi sono nell'ordinamento principi che le regolino. Quali principi, dunque, si applicano? A questa domanda bisogna dare una risposta ed è evidente che, se manca una disciplina, è necessario fare riferimento — è una necessità che tocca innanzitutto il lavoro del giudice —, ai principi già vigenti in materia di illecito civile, penale e soprattutto amministrativo. Ed allora mi pare coerente con il sistema prevedere che per le violazioni amministrative, in difetto di una specifica regolamentazione, la responsabilità sia disciplinata da quelle che regolano l'illecito amministrativo punito con una sanzione pecuniaria.

ONORATO. Il ricorso a tali principi dovrebbe, dunque, essere consentito anche indipendentemente dalla clausola « in quanto applicabili ».

RIZZO. Infatti, sarebbe automatico.

ONORATO. Allora, debbo dedurre che è pleonastico l'inciso di cui suggerivo la soppressione; soppressione che, per altro, è forse politicamente opportuna, in quanto restringerebbe l'ambito di tali principi generali.

VIOLANTE. In tal modo, a mio avviso, « salterebbe » tutto il meccanismo del

trasferimento alla sanzione accessoria. Abbiamo creato un sistema per il quale sono trasferite in questo meccanismo tutte le sanzioni penalmente qualificate come, ad esempio, le pene accessorie e la confisca. A queste si applica il pagamento di somme di danaro, per cui il meccanismo di trasferimento previsto non verrebbe più applicato. L'espressione « in quanto applicabili » recupera tale esigenza.

PRESIDENTE. In assenza di principi generali che disciplinino le sanzioni amministrative diverse da quelle pecuniarie, con l'espressione « in quanto applicabili » si vuole, quindi, che l'impostazione che nasce dal provvedimento in esame trovi una sua via di applicazione e di sperimentazione attraverso un *iter* giurisdizionale.

ONORATO. Probabilmente il nodo del problema consiste nel fatto che pretendiamo di estendere principi relativi all'illecito amministrativo, e quindi alla applicazione delle relative sanzioni, non solo alle sanzioni principali ma anche alle sanzioni di carattere accessorio, come ricordava anche il collega Violante.

Allora, in cosa consiste il problema? Probabilmente nel fatto che i principi relativi all'illecito si possono applicare alle sanzioni principali, ma non a quelle accessorie. Chiedo, dunque, se sia possibile formulare l'articolo L in modo che si riferisca alle sanzioni, invece che alle violazioni, cioè agli illeciti.

VIOLANTE. No, perché si tratta di norme di responsabilità d'imputazione del fatto.

ONORATO. Quando si manca dell'elemento soggettivo e si è in presenza di una causa di esclusione della punibilità, si applicano oppure no le sanzioni principali o quelle accessorie?

VIOLANTE. Ritengo che l'espressione « in quanto applicabili » debba appunto intendersi nel senso che, nel caso di sanzione accessoria, l'organo che procede al-

l'applicazione stabilirà che vige il principio dal quale è regolata la sanzione principale.

RIZZO. Vorrei ricordare che il secondo comma dell'articolo 14 recita: « Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro l'ordinanza ingiunzione, il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 11, fino a che il provvedimento di condanna non sia divenuto esecutivo ».

In sostanza, se limitiamo l'operatività dei principi generali alla sola sanzione principale, non potremo applicare tali principi in tutti i casi in cui il giudice stabilisce come pena principale la confisca, oppure l'interdizione. Da qui l'esigenza dell'estensione del principio dell'applicabilità della norma anche alle pene accessorie, pur con le limitazioni anzidette.

MANNUZZU. Chiederei di inserire una modifica all'emendamento del relatore, aggiungendo l'avverbio « soltanto » nel punto in cui si dice che la trasgressione viene punita con la sanzione pecuniaria.

VIOLANTE. Non dimentichiamo che esiste il meccanismo della sanzione accessoria.

MANNUZZU. Ma queste possono essere anche delle demolizioni, nelle quali è bene configurare una responsabilità oggettiva, anche se non sono configurati i criteri d'imputazione previsti nell'articolo al nostro esame. Affermerei, quindi, il principio della applicabilità necessaria per le trasgressioni punibili solo con la pena pecuniaria. Per tutte le altre trasgressioni, invece, varrebbe il limite costituito dalla espressione « in quanto applicabili ».

SABBATINI, *Relatore*. Ma questo concetto c'è già nel testo!

MANNUZZU. Tuttavia, ritengo che la generalità della sanzione non possa essere applicata in qualunque caso.

SABBATINI, *Relatore*. Vorrei ricordare che nel corso di un incontro informale tra i componenti il Comitato ristretto si era pensato di sopprimere l'articolo L) ieri accantonato e di valersi del disposto dell'articolo 22 ai fini della determinazione dell'ambito di applicabilità dell'intera sezione. Siamo ritornati su quest'idea perché abbiamo ritenuto opportuno conservare, da un lato, l'esclusione dell'applicabilità delle norme contenute nella sezione alle violazioni disciplinari e, dall'altro, garantirla per quelle punite con sanzioni pecuniarie e, in quanto applicabili, per ogni altra violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa.

PRESIDENTE. L'onorevole Onorato faceva rilevare che questo rinvio a scatola chiusa, conseguente alla locuzione « in quanto applicabili », dà al magistrato una eccessiva discrezionalità di valutazione.

VIOLANTE. L'esclusione automatica dell'applicabilità agli altri casi, però, può dar luogo a numerose contraddizioni.

RICCI. Non possiamo sottovalutare il fatto che possono esistere sanzioni amministrative non pecuniarie per le quali l'applicazione dei principi contenuti nella sezione appare del tutto logica e conseguenziale.

Il ragionamento svolto dal collega Onorato ha una sua validità se riferito non all'ambito di questa legge, ma alle sanzioni pecuniarie che abbiano quello stesso carattere di responsabilità oggettiva che non implica l'estensione dei principi contenuti nella sezione di cui ci stiamo occupando. Se applicato a quest'ultima, il ragionamento del collega rischia di creare delle distorsioni.

SABBATINI, *Relatore*. Insisto per la votazione del mio emendamento.

ONORATO. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo L).

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1980

BOATO. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo L), favorevole il Governo.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 13-bis, accantonato nella seduta di ieri.

Ricordo che erano stati presentati i seguenti emendamenti, rispettivamente: i primi due dal Governo, gli altri due da parte dell'onorevole Gitti e l'ultimo da parte dell'onorevole Ricci.

Nel primo comma dell'articolo 13-bis sono soppresses le parole: « e liquidate con l'ordinanza-ingiunzione di cui allo stesso articolo ».

Nel secondo comma, dopo la parola: « idonea » è inserita la parola: « anche ».

Al primo comma sopprimere le parole: « e liquidate con l'ordinanza-ingiunzione di cui allo stesso articolo ».

Sopprimere il secondo comma.

Al primo comma, dopo la parola: « avvalersi », aggiungere le altre: « in via eccezionale relativa a casi di particolare complessità », e sopprimere la parola: « anche ».

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: « possono avvalersi », aggiungere le altre: « ove opportuno » e sopprimere la parola: « anche ».

Sopprimere il secondo comma.

L'onorevole Gitti ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sopprimere le parole: « prevista dall'articolo 13 » e sostituirle con le seguenti: « l'ordinanza-ingiunzione è emessa ai sensi dell'articolo 13 dagli enti... ».

tuirle con le seguenti: « l'ordinanza-ingiunzione è emessa ai sensi dell'articolo 13 dagli enti... ».

GITTI. Ho presentato l'emendamento testé letto dal presidente affinché, subordinatamente alla eventuale reiezione di quello soppressivo del secondo comma, identico a quello testé presentato dal relatore, venga sottoposto a votazione.

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo insiste sull'emendamento al primo comma e ritira quello al secondo.

SABBATINI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo al primo comma.

Vorrei altresì spiegare brevemente le ragioni che mi hanno indotto alla presentazione di altro emendamento sempre al primo comma.

Poiché vi è stata nella precedente seduta una lunga discussione sul punto, si trattava di vedere, fra le procedure particolari praticabili in ordine al recupero delle somme dovute per versamento di contributi assicurativi o previdenziali, quale via dovesse essere seguita: quella dell'ordinanza-ingiunzione emessa dallo stesso istituto previdenziale o quella del ricorso al giudice per l'emanazione dell'ingiunzione ai sensi dell'articolo 633 del codice di procedura civile. Le due ipotesi potevano dare luogo a qualche confusione, in quanto non si capiva se si dovesse seguire una via, con integrazione dell'altra, oppure o l'una o l'altra a seconda della scelta dell'istituto previdenziale.

Sulla base della precisa osservazione formulata dalla I Commissione affari costituzionali e recepita nell'emendamento al primo comma del Governo, si è ritenuto più opportuno abolire la frase: « e liquidate con l'ordinanza-ingiunzione di cui allo stesso articolo » ed usare la formula: « ove opportuno » in ordine alla possibilità di avvalersi del procedimento ingiunzionale. Ci rendiamo conto del fatto che ne deriva una facoltà di opzione per

l'Istituto in ordine al modo più corretto e utile per la riscossione delle somme dovute e non pagate; però crediamo che, specialmente in questa prima fase, sperimentale, e di fronte ai problemi posti in evidenza dallo stesso INPS, sia più opportuno lasciare all'Istituto la possibilità di seguire o la strada dell'ordinanza-ingiunzione o l'altra strada. Poiché non ci è sembrato giusto lasciare l'Istituto senza alcun riferimento di opportunità, abbiamo aggiunto l'inciso « ove opportuno » che, sia pur tenuemente, vincola in qualche modo l'Istituto stesso nella scelta da effettuare. Ogni perplessità di natura costituzionale ci sembra così eliminata; quando si ricorre al decreto ingiuntivo, in luogo dell'ordinanza-ingiunzione, si deve dare ragione di tale decisione.

PRESIDENTE. Faccio presente che gli emendamenti presentati ieri dall'onorevole Gitti sono assorbiti da quelli presentati rispettivamente dal Governo e dal relatore.

RICCI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento al primo comma, presentato nella seduta di ieri e testé riletto dal presidente.

GITTI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento, presentato oggi, al secondo comma.

VIOLANTE. Vorrei sottolineare che resta fermo che questo procedimento vale soltanto per la riscossione. Infatti, per il procedimento di accertamento, valgono i principi generali in materia di depenalizzazione.

RIZZO. Su questo punto nutro qualche perplessità in quanto il testo dell'articolo in esame si occupa soltanto del problema della riscossione e non prende in considerazione la questione dell'ordinanza-ingiunzione. L'articolo 1-bis, infatti, fa presumere che si dovrebbe comunque arrivare alla emissione dell'ordinanza-ingiunzione anche

in questo caso; esso recita al secondo comma: « Per le violazioni consistenti nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi l'ordinanza prevista dall'articolo 13 è emessa dagli enti ed istituti gestori, ... ».

Desidererei conoscere il parere dei colleghi ed in particolare del relatore e del rappresentante del Governo su questo punto, in ordine al quale ritengo vada detta una parola chiara. Va chiarito se si debba in ogni caso arrivare alla emissione della ordinanza-ingiunzione e se, ai fini della riscossione, debbano essere ritenuti sufficienti gli atti di accertamento della pubblica amministrazione.

Se quest'ultima è la strada che si intende percorrere, è necessario che sia detto con chiarezza, tenendo conto che si viene a ricreare una disparità di trattamento in favore di coloro per i quali è obbligatorio seguire le procedure relative all'ordinanza-ingiunzione, che tutelano i diritti della difesa consentendo la presentazione di scritti difensivi e riconoscendo all'interessato il diritto di essere ascoltato dalla amministrazione. Se consentiamo il ricorso al decreto ingiuntivo soltanto in base agli atti di accertamento, in questo caso i diritti della difesa non saranno tutelati.

Mi chiedo, quindi, se non sia il caso di mantenere l'ultimo comma dell'articolo 13-bis - del quale il relatore ha chiesto la soppressione - così riscrivendolo: « Costituiscono prova idonea ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 635 del codice di procedura civile, oltre all'ordinanza-ingiunzione, anche gli atti di accertamento quando dagli atti stessi non emergono elementi tali da imporre, anche per la tutela dei diritti della difesa, la procedura prevista dall'articolo 13 ».

La mia preoccupazione è di carattere costituzionale, in quanto, approvando l'articolo nel testo proposto dal Governo, concederemmo all'amministrazione la possibilità di arrivare al decreto ingiuntivo anche al di fuori della procedura che porta all'ordinanza di ingiunzione. In concreto, verrebbe a crearsi quindi una disparità di trattamento tra i cittadini che beneficiano

della procedura ex articolo 13 e quelli per i quali essa è esclusa.

SABBATINI, *Relatore*. Ma questo avverrebbe in ogni caso.

RIZZO. Non mi pare: infatti, se il recupero delle somme avviene con decreto ingiuntivo, emesso sulla base degli atti di accertamento, non si porrebbe più la necessità di arrivare all'ordinanza di ingiunzione. Vale a dire che, se l'amministrazione sceglie la prima via, non c'è più la necessità dell'ordinanza di ingiunzione.

Proprio per evitare la disparità di trattamento di cui ho poc'anzi parlato, ho proposto una formulazione che stabilisce il principio per cui si può ricorrere ad un decreto ingiuntivo sulla base degli atti di accertamento solo quando, in concreto, non ci siano elementi tali da imporre la necessità di applicare, anche ai fini della tutela dei diritti della difesa, la procedura di cui all'articolo 13.

DE CINQUE. I diritti della difesa non sono tutelati anche con il procedimento ingiuntivo?

RIZZO. Sì, nella seconda fase, ma a quel punto l'amministrazione ha già formulato una sua richiesta e su questa l'interessato non è stato neppure ascoltato.

PRESIDENTE. L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma dell'articolo 13-bis con il seguente:

« Costituiscono prova idonea ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 635 del codice di procedura civile, oltre all'ordinanza-ingiunzione, anche gli atti di accertamento quando dagli atti stessi non emergono elementi tali da imporre, anche per la tutela dei diritti della difesa, la procedura prevista dall'articolo 13 ».

DE CINQUE. Mi pare che la preoccupazione, espressa dal collega Rizzo, circa

una minore tutela del cittadino datore di lavoro in caso di ricorso alla procedura ingiunzionale, non sussiste perché contro il decreto ingiuntivo è ammessa opposizione; e nell'ambito di questa l'intimato può addurre ogni argomento a sua disposizione secondo le forme previste dal codice di rito. Non vedo, quindi, perché si debba configurare una minore tutela del cittadino intimato rispetto alla procedura dell'ordinanza-ingiunzione prevista dall'articolo 13.

Come dicevo, il provvedimento in contraddittorio garantisce all'intimato la possibilità di addurre tutte le prove per dimostrare che l'azione non è esercitabile in quella sede. Con le proposte di emendamento presentate dal Governo e dal relatore, secondo me si è pervenuti ad una formulazione — che può essere eventualmente migliorata — che dà al cittadino sufficiente garanzia di tutela contro pretese indebite ed all'ente previdenziale una certa elasticità di manovra; elasticità necessaria perché tali enti rappresentano pubblici interessi. Per queste ragioni ritengo che non sia da accogliere il suggerimento dell'onorevole Rizzo.

Non dobbiamo dimenticare, infatti, che quando l'INPS emette il decreto ingiuntivo, allega i verbali degli ispettori del lavoro o dei suoi stessi funzionari.

VIOLANTE. L'emendamento presentato dal collega Rizzo ci dà modo di chiarire alcuni punti che evidentemente non sono chiari.

Il punto è questo: stiamo stabilendo quale debba essere il titolo esecutivo; esso può essere costituito o dall'ordinanza-ingiunzione oppure dal decreto ingiuntivo. L'iter precedente è identico in entrambi i casi, per cui sono identiche anche le garanzie relative ai diritti dell'accusato. La contestazione, pertanto, avverrà a cura della pubblica amministrazione sulla base degli adempimenti previsti dall'articolo 13. In entrambi i casi, dunque, gli accertamenti saranno compiuti secondo quanto stabilito dagli articoli precedenti al 13 e, alla fine del procedimento, la pubblica

amministrazione stabilirà se ricorrere all'ordinanza-ingiunzione o al decreto ingiuntivo.

L'alternativa prevista nell'articolo in esame vale soltanto per la fase della riscossione; mentre i problemi di accertamento, di contestazione, di determinazione dell'ammontare della somma sono risolti sulla base dei principi generali.

SABBATINI, *Relatore*. Il problema, a mio avviso, è quello di dare una interpretazione corretta al termine riscossione. Si tratta, cioè, di stabilire se, nel caso di specie, si tratti solo di riscossione o anche di decreto ingiuntivo.

VIOLANTE. Ho l'impressione che stiamo leggendo questa norma alla luce dell'articolo 635 del codice di procedura civile. Ripeto che la fase della contestazione, dell'accertamento e della determinazione della somma è retta dalle norme generali.

C'è poi il problema della riscossione. Si è detto che, non essendo ancora completo il processo di meccanizzazione, l'INPS non ha la possibilità di seguire questa procedura e, quindi, deve adottarne un'altra. Per rendere del tutto chiaro questo punto presento un emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Violante ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma dell'articolo 13-bis con il seguente:

« Per la sola riscossione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 1-bis gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatoria quando ricorrono ragioni di opportunità, possono avvalersi del provvedimento ingiunzionale di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile ».

RIZZO. Vorrei aggiungere che il mio intervento non riguardava la facoltà concessa all'amministrazione di ricorrere al decreto ingiuntivo. Siamo tutti d'accordo sull'emendamento presentato dall'onorevole Violante; ma il problema è un altro, ed è quello di chiarire che in ogni caso deve essere

seguita la procedura di cui all'articolo 13 per la tutela dei diritti del cittadino. Rinuncio al mio emendamento, ma gradirei che da parte del relatore e del rappresentante del Governo si chiarisse che la disposizione dell'articolo 13-bis va interpretata nel senso che deve essere sempre rispettata la procedura prevista dall'articolo 13.

CARPINO. Vorrei sottolineare che il momento della riscossione è successivo rispetto a quello dell'accertamento.

Se questi strumenti non si utilizzano per la sola riscossione, per quale altro motivo si possono utilizzare?

SABBATINI, *Relatore*. Propongo di sospendere per pochi minuti la seduta per un breve scambio di idee tra i gruppi.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, la seduta è sospesa per dieci minuti.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 11,55 è ripresa alle 12,05.

PRESIDENTE. L'onorevole De Cinque ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per la riscossione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 1-bis, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'articolo 13, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiunzionale di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile ».

VIOLANTE. Ritiro il mio emendamento.

RIZZO. Aderisco all'emendamento De Cinque.

GITTI. Anch'io.

SABBATINI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento De Cinque, fermo restando che la disposizione proposta non incide sulla facoltà di scelta alternativa su cui mi sembra concordino tutti i colleghi. È chiaro cioè che con la formulazione proposta dall'onorevole De Cinque rimane all'Istituto la facoltà di optare, sempre « ove opportuno », per la strada dell'ordinanza-ingiunzione o per quella del decreto ingiuntivo. Il riferimento al primo comma dell'articolo 13 è fatto solo a tutela e a garanzia del principio del contraddittorio, che però va visto in un contesto a sé rispetto all'articolo 13 nel suo complesso, che disciplina tutto il procedimento della ordinanza-ingiunzione. Resta quindi l'alternativa circa la scelta del procedimento da seguire, che deve essere fatta secondo criteri d'opportunità, che dovranno essere valutati sia dall'Istituto sia dal giudice che emette il decreto ingiuntivo. Altrimenti non si regge il discorso di carattere generale che abbiamo svolto sino ad oggi in merito alla materia nel suo complesso e sul quale tutti ci siamo trovati d'accordo. L'impostazione data, infatti, non risponde certo ad interessi settoriali, ma tenta di essere funzionale ad una materia che è tutta da scoprire, così come lo è pure ed ancora la percorribilità della via stessa che abbiamo deciso di intraprendere, in particolare con riferimento — nel caso specifico previsto dall'articolo in esame — alle esigenze degli istituti presi in considerazione, delle quali il Governo si è fatto interprete.

Alla luce di queste precisazioni, ritengo che l'emendamento presentato dal collega De Cinque non debba essere letto come uno stravolgimento dell'articolo 13-bis; per questo motivo dichiaro di essere favorevole a tale emendamento e di ritirare i miei.

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

ONORATO. L'argomento oggetto della presente discussione è stato dibattuto, in modo alquanto travagliato, per mesi: de-

vo dire, però, che né il dibattito precedente, né quello adesso svoltosi, mi hanno convinto dell'opportunità di porre un'alternativa tra procedure amministrative e giurisdizionali per la riscossione dei contributi. In particolare, l'emendamento presentato dal collega De Cinque, che mira a recuperare la persistenza della procedura amministrativa come procedura primaria rispetto al ricorso giurisdizionale per decreto ingiuntivo, accresce le mie perplessità.

Per queste ragioni mi asterrò dalla votazione dell'emendamento. Voglio solo aggiungere, per chiarire ulteriormente il mio pensiero, che non sono affatto convinto che la previsione del ricorso giurisdizionale abbia una giustificazione razionale e non — per così dire — corporativa. Inoltre, nel momento in cui ci accingiamo a « depenalizzare » quindi a diminuire il carico di lavoro che pesa sul giudice penale, mantenere per le omissioni contributive il ricorso al decreto ingiuntivo significa affiancare ad un alleggerimento del carico penale un appesantimento di quello civilistico, cosa che non rientra certo nei fini del legislatore.

BOATO. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'emendamento De Cinque per le stesse ragioni illustrate testé dal collega Onorato.

DE CINQUE. Nell'esprimere voto favorevole all'emendamento desidero precisare che faccio miei — e questa è stata la ragione che mi ha fatto presentare l'emendamento che ci accingiamo a votare — tutti gli opportuni chiarimenti dati dal relatore in ordine alla questione di cui discutiamo, nonché le osservazioni prima svolte dal collega Rizzo che mi sono parse meritevoli di attenzione.

RIZZO. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento De Cinque, condividendo le precisazioni date in merito dal relatore.

RICCI. Nel dichiarare il voto favorevole del gruppo comunista all'emendamento De Cinque, desidero sottolineare che, in

definitiva, con la norma oggetto della nostra attenzione si introduce una importante novità nel sistema visto che la depenalizzazione di queste sanzioni rappresenta, indubbiamente, lo strumento che consentirà in futuro di recuperarle in forme molto più efficaci.

Il recupero ed il mantenimento, infatti, delle procedure previste dall'articolo 13, primo comma, ed il disposto dei successivi articoli riguardante la fase dell'accertamento, rappresentano l'apertura per possibili futuri sviluppi entro breve tempo: non c'è dubbio, infatti, che quando gli uffici potranno funzionare in modo più compiuto, si raggiungerà l'unicità delle procedure.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento De Cinque interamente sostitutivo dell'articolo 13-bis sul quale il relatore si è dichiarato favorevole ed il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

A seguito dell'approvazione dell'emendamento De Cinque, l'emendamento al primo comma presentato dal Governo risulta precluso.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 14.

(Sanzioni amministrative accessorie).

Il giudice penale o l'autorità amministrativa nell'emettere il provvedimento di condanna può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste per le singole violazioni come sanzioni penali accessorie dalle leggi vigenti, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 11 fino a che lo stesso non sia divenuto esecutivo.

Le autorità di cui al primo comma possono disporre la confisca amministra-

tiva delle cose se servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Quando è accertata la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi, sempreché avverso l'ordinanza non sia proposta opposizione. Se è proposta opposizione, si applicano le disposizioni dell'ottavo comma dell'articolo 13.

Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, è sempre disposta la confisca del veicolo.

Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

SABBATINI, *Relatore*. Dico subito che il Comitato ristretto ha ritenuto opportuno limitare l'articolo 14 ai primi cinque commi di esso, prevedendo che i successivi vadano a formare un articolo aggiuntivo che, mancando l'articolo 15, potrebbe assumere tale numero. Pertanto, in que-

sta fase, propongo la soppressione degli ultimi tre commi.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere gli ultimi tre commi dell'articolo 14.

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

ONORATO. Vorrei ricordare che ieri la Commissione, nel discutere sull'articolo I) della sezione prima, si era riservata di trasferire il concetto di cui al secondo comma di quell'articolo — di cui ieri abbiamo approvato la soppressione — nel terzo comma di quello che stiamo ora esaminando: mi riferisco al criterio in base al quale l'autorità competente applica la sanzione accessoria.

VIOLANTE. Con la soppressione del secondo comma dell'articolo I) si è eliminata la possibilità di rendere facoltativi i casi in cui la confisca è prevista come obbligatoria. Ieri, infatti, abbiamo ritenuto che una norma come quella del secondo comma dell'articolo I) era ridondante una volta che fosse stato stabilito il criterio del riferimento alla gravità della violazione, cosa questa contenuta nel primo comma di quell'articolo.

SABBATINI, *Relatore*. A mio avviso, è opportuno precisare che, sopprimendo il secondo comma dell'articolo I), non abbiamo inteso innovare rispetto al significato che volevamo dare a tale norma, poiché il contenuto di tale secondo comma era già esaurientemente trattato nel primo e nell'espressione « possono » contenuta nel terzo comma dell'articolo ora in esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore soppressivo degli ultimi tre commi, favorevole il Governo.

(È approvato).

BOATO. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo 14.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 14 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 14-bis.

(Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie).

Quando è accertata la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione, non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi, sempreché avverso l'ordinanza non sia proposta opposizione.

Se è proposta opposizione, si applicano le disposizioni dell'ottavo comma dell'articolo 13.

Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, è sempre disposta la confisca del veicolo.

Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

SABBATINI, *Relatore*. Sono casi particolari rispetto alle sanzioni amministrative accessorie regolate nella parte generale.

BOATO. A che cosa si riferisce l'ultimo comma?

SABBATINI, *Relatore*. Riguarda le frodi alimentari. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283,

recita: « È vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneità sanitaria ». Se uno ha nella fabbrica o nel negozio personale privo di questo libretto di idoneità sanitaria può vedersi sospesa la licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo presentato dal relatore.

BOATO. A nome del gruppo radicale dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'articolo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GRANATI CARUSO

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo presentato dal relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Ricordo che il contenuto dell'articolo 15 è stato trasfuso nell'articolo I) approvato nella precedente seduta.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

(Giudizio di opposizione).

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

Nel caso di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione il pretore, concorrendo gravi motivi, può sospendere, su istanza dell'interessato, l'esecuzione del provvedimento con ordinanza non impugnabile.

L'opposizione si propone mediante ricorso al quale è allegata l'ordinanza notificata.

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il pretore adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

Nel caso sia stato indicato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

Il pretore, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente, o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Tra il giorno della notificazione e la udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 313 del codice di procedura civile.

Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano, senza addurre alcun legittimo impedimento, il pretore, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento oppo-

sto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.

Nel corso del giudizio il pretore dispone anche di ufficio i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

Appena terminata l'istruttoria, il pretore invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il pretore, se necessario, concede alle parti, un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla udienza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il pretore può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

Il processo è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

Con la sentenza il pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese di procedimento, o accoglierla, annullando, in tutto o in parte l'ordinanza, o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.

Il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento: *All'ottavo comma sostituire le parole: « nel caso sia stato indicato », con le altre: « quando è stato nominato ».*

Vorrei chiedere se la dizione, al quart'ultimo comma dell'articolo 16, « non è soggetta alla formalità della registrazione » va intesa nel senso che la decisione relativa al processo non viene registrata oppure che è esente da bollo.

DE CINQUE. Credo che debba essere esente da registrazione. L'ufficio del registro ha tre sezioni: una per gli atti pubblici, una per quelli privati ed un'altra per quelli giudiziari: tutti i provvedimenti dell'autorità giudiziaria vanno registrati. Naturalmente esistono sentenze esenti sia da bollo, sia da registrazione.

SABBATINI, *Relatore*. Ritengo sia necessario individuare una formulazione migliore e più chiara del comma, che specifichi che la decisione è esente sia dal bollo, sia dalla registrazione.

CARPINO. Vorrei chiedere se l'intenzione è quella di esonerare la decisione da eventuale bollo di esibizione o se dal bollo in quanto tale.

DE CINQUE. Ritengo che sia opportuno utilizzare la stessa formula prevista per le decisioni relative alle controversie del lavoro.

PRESIDENTE. L'onorevole Violante ha presentato il seguente emendamento:

Il quart'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Tutti gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta ».

SABBATINI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole agli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore all'ottavo comma, mirante a sostituire le parole « nel caso sia stato indicato » con le altre « quando è stato nominato », cui il Governo si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Violante, interamente sostitutivo del quart'ul-

timo comma al quale il relatore ed il Governo si sono dichiarati favorevoli.

(È approvato).

BOATO. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo 16.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 16 nel suo complesso e con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione di entrambi gli articoli.

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli 17 e 18:

ART. 17.

(Pagamento rateale della sanzione pecuniaria).

L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammon-tare della sanzione in un'unica soluzione.

(È approvato).

ART. 18.

(Prescrizione).

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque

anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

(Esecuzione forzata).

Salvo quanto disposto nel terzo comma dell'articolo 16, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Gli esattori, dopo avere trattenuto lo aggio nella misura ridotta del cinquanta per cento, effettuano il versamento delle somme riscosse ai destinatari dei proventi.

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 11, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

Salvo quanto previsto nell'articolo 17, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma

del sistema di riscossione delle imposte dirette.

DE CINQUE. Non comprendo per quale motivo si debba effettuare la riscossione tramite l'esattore esonerandolo dall'obbligo del non riscosso come riscosso. Qual è, infatti, la ragione per la quale concediamo l'aggio del 50 per cento all'esattore? Solo quella consistente nel fatto di notificare un avviso di pagamento? Ma se egli non ha l'obbligo del non riscosso per riscosso, a cosa serve? In pratica, a mio avviso, andremmo a regalare agli esattori un aggio del 50 per cento.

Vorrei sottolineare che lo Stato prevede forme di riscossione diverse per imposte che non sono quelle dirette: l'imposta di registro, ad esempio, viene recuperata tramite ingiunzione. Certo se l'esattore compie un'attività, gli deve essere compensata. Nel caso di specie, però, l'esattore diventa il mero esecutore di un incarico che gli viene affidato dall'intendenza di finanza.

La finalità della riscossione a mezzo esattore con l'obbligo del non riscosso per riscosso è quella di garantire allo Stato la puntualità, la regolarità delle entrate finanziarie. Ma se non è questo il nostro fine, allora diamo la possibilità di effettuare la riscossione attraverso i normali canali, senza affidare tale incarico ad un esattore che, per il fatto di svolgerlo, dovrà essere pagato.

D'altronde, se si sopprime l'obbligo del non riscosso per riscosso, mi chiedo a che cosa serva effettuare la riscossione tramite esattoria, facendo perdere allo Stato o ad altri enti parte delle somme dovute, che possono essere anche somme notevoli. Possiamo dare all'esattore la facoltà di trattenere la metà dell'aggio, tenuto conto che in molte province e comuni, soprattutto in Italia meridionale, sono previsti aggi molto forti, del 7, 8 e 9 per cento. Possiamo quindi prevedere un aggio ridotto del 50 per cento, considerando che si applica su riscossioni dell'ordine di centinaia di milioni e che si tratta di una attività che si risolve nell'attuare una procedura e nel passare la cosa.

SABBATINI, *Relatore*. Desidero sottolineare che la formulazione di questo articolo è stata concordata con l'amministrazione finanziaria.

VIOLANTE. Nel concordare con l'obiezione del collega De Cinque, ricordo che la disposizione al nostro esame era stata elaborata nella scorsa legislatura in seguito ad un suggerimento del Ministero delle finanze. In effetti, però, il problema del non riscosso per riscosso rende inutile la questione dell'aggio.

PRESIDENTE. L'onorevole Boato ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere, al primo comma, le parole: « senza l'obbligo del non riscosso come riscosso ».

BOATO. Non sopprimendo queste parole, a mio avviso, si dà adito a possibilità di corruzione.

SABBATINI, *Relatore*. Tale possibilità esiste sempre.

BOATO. Ma senza tale obbligo è più probabile.

GITTI. Non sono d'accordo con il collega De Cinque, perché, nel caso da lui prospettato, toccherebbe all'amministrazione effettuare materialmente la riscossione. Per altro, finché non verrà riformato il sistema di riscossione delle imposte, il mezzo più efficace e rapido resterà sempre quello di avvalersi della procedura esattoriale, quella che attualmente dà le maggiori garanzie di rapidità e di precisione.

Se poi si vuole riformare il sistema di riscossione delle entrate tributarie e non tributarie dello Stato, esamineremo il problema; ma oggi questa è la procedura più celere. A mio avviso la differenziazione è giustificata dal fatto che, mentre per le entrate fiscali tributarie lo Stato deve garantirsi la riscossione di determinate somme con le quali deve far fronte alle spese previste dalla legge finanziaria e dal bilancio, qui si tratta della riscossione di

somme non prevedibili, la cui entità varia a seconda delle violazioni commesse durante l'anno.

Ritengo quindi che l'attuale formulazione del primo comma possa essere mantenuta.

VIOLANTE. L'esigenza di ricorrere all'intendenza di finanza deriva dal fatto che competenti per i procedimenti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni sono autorità amministrative non attrezzate per la riscossione. Mentre per quanto riguarda le imposte, anche preventivamente all'iscrizione in ruolo, si è in grado di determinare *grosso modo* la quantità di denaro che l'esattore riscuoterà e le percentuali di mancati pagamenti dei quali è chiamato a rispondere, la riscossione per illeciti commessi dai cittadini non è quantificabile *a priori*, per cui l'obbligo del non riscosso per riscosso porterebbe l'esattore su un terreno di responsabilità patrimoniale non determinabile *a priori*.

CASINI. Nel caso specifico si tratta di sanzioni e di riscossioni che hanno una natura diversa da quella dell'imposta, che è proporzionata ad un valore accertato o presunto di redditi. In questo caso si tratterebbe dell'insolvenza nella riscossione di una sanzione, che non è ipotizzabile in partenza. Mi chiedo perché non si possa usare lo stesso sistema di riscossione previsto per tutte le altre pene pecuniarie. I cancellieri....

BOATO. I cancellieri non hanno l'aggio.

CASINI. Eliminiamo l'aggio, ma se si afferma che l'unica attrezzatura efficace per la riscossione è quella dell'esattoria, credo sia difficile chiedere questo ulteriore servizio senza corrispettivo.

GITTI. Ricordo che il testo unico del 1910 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato prevede l'emissione dell'ingiunzione e del visto per l'esecutività. Come ha fatto osservare l'onorevole Violante, questo sistema non garantisce né l'efficienza della riscossione né la rapi-

dità, perché le singole amministrazioni devono compiere gli atti esecutivi normali dopo avere ottenuto il visto di esecutività, mentre il testo unico del 1910 innesta anche la procedura ordinaria. Non vedo alternativa, dal punto di vista dell'efficienza e della rapidità, al sistema esattoriale.

Quanto alla riscossione effettuata dai cancellieri, non è vero che questi non percepiscono un aggio, l'hanno sempre percepito; nel regolamento di procedura penale del 1959 si chiama « provento » ed è stato sospeso in base alla legge del 1973 che ha inglobato negli stipendi le indennità integrative speciali. Tale provento è stato sospeso ma non abolito, tant'è vero che nel bilancio dello Stato è iscritto in un'apposita voce del capitolo del Ministero di grazia e giustizia. Cioè ancora oggi questo ministero riceve dal Ministero delle finanze una somma per la riscossione delle sanzioni pecuniarie comminate dai giudici.

VIOLANTE. L'intervento del collega De Cinque ci pone di fronte al problema dell'obbligo del non riscosso per riscosso e dell'aggio. Il meccanismo che qui prevediamo è temporaneo e non possiamo affidare alle singole amministrazioni l'esazione perché non sono attrezzate per svolgere questo compito.

Forse è possibile recuperare un'esigenza di moralizzazione del sistema riducendo l'aggio ad una misura fissa, in modo che su di esso non possano giocare determinazioni di carattere territoriale e stabilendo un principio che sia valido in tutti i casi.

Pertanto ritengo che il terzo comma dell'articolo 19 possa essere modificato stabilendo che gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura del 2 per cento, effettuano il versamento delle somme riscosse ai destinatari dei proventi.

DE CINQUE. Forse sarebbe meglio usare una dizione di questo tipo: « nella misura del 50 per cento e comunque non superiore al 2 per cento »; ricordo, infatti, ai colleghi che esistono comuni nei quali l'esattore godeva di un aggio fino al 3,7 per cento.

VIOLANTE. La questione resta comunque quella di fissare un limite oltre il quale l'aggio non possa andare.

PRESIDENTE. L'onorevole Violante ha presentato il seguente emendamento:

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi ».

L'onorevole Ricci ha presentato il seguente emendamento:

Al penultimo comma sostituire le parole: « un quarto » con le altre: « un decimo ».

RICCI. Al penultimo comma dell'articolo 19 si prevede che « la somma dovuta è maggiorata di un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore ». A me è parso che questa misura del 25 per cento per ogni semestre — quindi il 50 per ogni anno — sia eccessiva e per questo ho presentato il mio emendamento: non possiamo, infatti, trasformare la pubblica amministrazione in un ente che, sia pure al fine di soddisfare esigenze di rivalutazione, pratica un interesse usurario; e non possiamo neppure pervenire ad un aggravamento della sanzione, già irrogata in relazione alla violazione, per il sol fatto che viene ritardato il pagamento della somma dovuta.

Pertanto, il mio emendamento mira a mantenere la maggiorazione entro un congruo livello pari all'inflazione fissandola in un decimo per semestre, che corrisponde ad un 20 per cento annuo.

Sempre con riferimento al penultimo comma, vorrei chiedere un chiarimento circa l'espressione « è divenuta esigibile »;

personalmente, infatti, riterrei opportuno che si facesse un chiaro riferimento al momento a partire dal quale decorre la maggiorazione che, secondo me, dovrebbe essere — conseguentemente al disposto del primo comma dello stesso articolo — l'ultimo utile per il pagamento della somma dovuta.

CASINI. Questo si capisce dal contesto.

BOATO. Se il parametro di riferimento per la fissazione della maggiorazione è il tasso di inflazione, non capisco perché l'onorevole Ricci voglia diminuirne la misura: caso mai andrebbe aumentata.

RICCI. La mia proposta raffigura già un notevole aumento rispetto agli interessi correnti legali. Ho cercato, con il mio emendamento, di evitare un aggravamento della sanzione legato soltanto ad un ritardo di pagamento che non è certamente inerente al comportamento che ha determinato la comminazione della sanzione.

MANNUZZU. Vorrei ricordare che la norma al nostro esame era stata elaborata nel corso della legislatura precedente essendo stati considerati da un lato i tassi di svalutazione, che superano il venti per cento, e dall'altro gli interessi bancari, anch'essi consistenti circa nel venti per cento.

SABBATINI, *Relatore*. Tale osservazione potrebbe farci elevare la percentuale dal dieci al quindici per cento per semestre, ma, nonostante ciò, l'osservazione del collega Ricci resta valida.

CARPINO. In altri casi, però, ci siamo regolati diversamente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

SABBATINI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Boato e favorevole a quelli Ricci e Violante.

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario all'emendamento Boato e favorevole agli altri.

ONORATO. Preannuncio l'astensione del gruppo comunista sull'emendamento Boato.

RIZZO. Anch'io, come rappresentante della sinistra indipendente, mi asterrò.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Boato soppressivo al primo comma, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

BOATO. Mi asterrò dalla votazione dell'emendamento Violante al terzo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Violante sostitutivo del terzo comma, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

BOATO. Voterò contro l'emendamento Ricci al penultimo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Ricci sostitutivo al penultimo comma, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

ONORATO. Dichiaro, a titolo personale, che mi asterrò dalla votazione dell'articolo nel suo complesso.

BOATO. Dichiaro che voterò contro l'articolo nel suo complesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

(*Devoluzione dei proventi*).

I proventi delle sanzioni previste nell'articolo 1 sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda.

Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 10 i proventi spettano alle regioni.

Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota è ripartita tra gli aventi diritto, nella proporzione spettante a ciascuno di essi.

DEL RIO. Il terzo comma dell'articolo in discussione recita: « Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 10 i proventi spettano alle regioni ». Vorrei, a tale proposito, far osservare che le regioni possono istituire tributi propri, ma tale potestà deriva loro da una legge dello Stato.

VIOLANTE. Credo che la questione possa essere risolta tenendo presente che ci sono almeno due sentenze della Corte costituzionale che stabiliscono la legittimità, da parte delle regioni, di effettuare imposizioni sanzionatorie di carattere amministrativo.

Il problema, nel caso di specie, è quindi soltanto quello di determinare quale sia il soggetto cui vada devoluto l'ammontare della somma. Per altro, è evidente che la destinazione dei proventi va stabilita con legge dello Stato dal momento che la regione ha già poteri di determinazione degli illeciti amministrativi e dell'ammontare delle sanzioni relative a tali illeciti.

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1980

PRESIDENTE. Onorevole Del Rio, intende formalizzare la sua osservazione in un emendamento?

DEL RIO. No, onorevole presidente.

BOATO. Mi asterrò dalla votazione dell'articolo 20.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 20 nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

(Valutazione delle violazioni in tema di circolazione stradale).

Agli effetti della sospensione della revoca della patente di guida e della carta di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o della carta di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunciando ai sensi degli articoli 11, 12 e 16, abbia escluso la responsabilità per la violazione.

SABBATINI, *Relatore*. Dal momento che alla sospensione della patente di guida poteva frapporsi qualche ostacolo, la prima parte di questo articolo stabilisce che agli effetti della medesima si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

La seconda parte, invece, stabilisce che la sospensione della patente di guida o

della carta di circolazione da parte del prefetto possa essere disposta anche se, per le violazioni di cui al comma precedente, è avvenuto il pagamento in misura ridotta.

RICCI. È sufficientemente chiara la dizione di quest'articolo. È importante aver stabilito che l'avvenuto pagamento, anche se in misura ridotta, non preclude le disposizioni del prefetto.

VIOLANTE. In pratica, quindi, anche le violazioni non costituenti reato possono determinare la sospensione della revoca della patente di guida e della carta di circolazione da parte del prefetto.

BOATO. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

(Ambito di applicazione).

Se non è diversamente stabilito, le disposizioni contenute nella presente sezione si osservano, in quanto applicabili, per tutte le violazioni, tranne quelle disciplinari, per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è stata prevista in sostituzione di una sanzione penale.

SABBATINI, *Relatore*. Non credo che l'articolo necessiti di essere illustrato. Invece, fin d'ora, segnalo l'opportunità di spostare questa norma, in sede di coordinamento finale del testo, dopo l'attuale articolo 28-bis.

BOATO. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

*(Sanzioni amministrative
previste da leggi regionali).*

Quando la sanzione amministrativa è prevista da leggi regionali, alla ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dalla autorità regionale si applica l'ultimo comma dell'articolo 13.

L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dall'articolo 16.

BOATO. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

(Violazioni finanziarie).

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione della pena pecuniaria le violazioni previste da leggi finanziarie punite con la sola ammenda.

Se la legge finanziaria prevede oltre all'ammenda una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla pena prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.

Alle violazioni previste nel primo comma, si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni alle leggi in materia di dogane e di imposte di fabbricazione è consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento, entro quindici giorni dalla contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilità relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo e di una somma pari ad un sesto

del massimo della pena pecuniaria, o se più favorevole, al limite minimo della pena pecuniaria medesima.

In caso di mancato versamento della pena pecuniaria nel termine prescritto, l'ufficio finanziario incaricato della contabilità relativa alla violazione procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Alle violazioni finanziarie si applicano, altresì, gli articoli 3, primo comma, 5, 19, penultimo comma, e 20 della presente legge.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

All'ultimo comma, dopo la parola: « finanziarie », inserire le seguenti: « comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria ».

All'ultimo comma, sopprimere le parole: « 19 penultimo comma ».

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Gli emendamenti accolgono un rilievo del Ministero delle finanze che osserva come il richiamo al penultimo comma dell'articolo 19 rende applicabile, anche in materia di violazioni finanziarie, la maggiorazione di un quarto della sanzione comminata per ogni semestre di ritardo nel pagamento, il che, a parere di quel dicastero, introduce una non lieve diversità di trattamento rispetto ai casi di ritardo relativi alle infrazioni punite fin dall'origine con pene pecuniarie, soggette ai normali interessi moratori.

Si osserva, altresì, che, attesa l'entità rilevante delle pene pecuniarie che in genere sono comminate per le violazioni finanziarie, la maggiorazione attualmente prevista per il ritardo nel pagamento sembra effettivamente eccessiva.

RICCI. A mio avviso, le preoccupazioni espresse dal Governo, quelle che lo hanno indotto alla presentazione del secondo emendamento, sono vanificate dalle modificazioni prima introdotte all'ultimo

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1980

comma dell'articolo 19. Per la suddetta ragione dichiaro, quindi, parere contrario a tale emendamento, e favorevole, invece, al primo.

CASINI. Mi sembra che gli argomenti esposti dall'onorevole Ricci cambino radicalmente la situazione. Non si vede perché dovrebbe esservi una disparità di trattamento tra questo tipo di violazioni e le altre.

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non ho elementi per stabilire se la modifica che è stata approvata al testo dell'articolo 19 mantenga valido il rilievo formulato dal Ministero delle finanze.

SABBATINI, *Relatore*. Anche se le ragioni addotte dal collega Ricci hanno qualche fondatezza, vorrei rilevare che il Governo ha proposto questo emendamento in quanto ha ritenuto che vi sia già un meccanismo sanzionatorio tale per cui l'ulteriore peso di questo penultimo comma dell'articolo 19 sarebbe eccessivo. Pur rilevando che la questione va vista alla luce del successivo ultimo comma dell'articolo 19, penso che la Commissione possa essere d'accordo sull'emendamento proposto.

In sostanza esprimo parere favorevole sul primo emendamento a nome del Comitato ristretto, mentre sul secondo esprimo parere favorevole a titolo personale.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FELISETTI

ONORATO. Probabilmente l'ottica del Ministero delle finanze non è da assumere da parte di tutto il Governo, in quanto evidentemente combatte le disparità di trattamento tra le varie violazioni finanziarie. Ma se si accettasse il secondo emendamento del Governo si darebbe luogo ad una disparità di trattamento tra le varie sanzioni amministrative, che sarebbe viziosa di incostituzionalità, perché escluderemmo soltanto le violazioni finanziarie

depenalizzate dal trattamento previsto dall'articolo 19, senza alcuna ragione.

Credo che l'emendamento sia nato da una valutazione troppo specifica fatta dal Ministero delle finanze, con riferimento alle violazioni finanziarie non depenalizzate. Il raffronto invece va fatto con le altre violazioni non finanziarie depenalizzate.

Voterò, quindi, contro il secondo emendamento del Governo.

BOATO. A nome del gruppo radicale dichiaro che mi asterrò dalla votazione del primo emendamento e voterò contro il secondo.

DEL RIO. Dichiaro di astenermi dalla votazione del secondo emendamento del Governo.

CASINI. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del Governo, favorevole il relatore a nome del Comitato ristretto.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del Governo, favorevole il relatore a titolo personale.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 24 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Ricordo che il contenuto dell'articolo 25 è stato trasfuso nell'articolo G), accantonato nella precedente seduta.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 26.

(Disposizioni abrogate).

Sono abrogati la legge 3 maggio 1967, n. 317, gli articoli 4 e 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, gli articoli 14 e 15 del

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1980

decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228, l'articolo 13 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, la legge 24 dicembre 1975, n. 706, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

SABBATINI, *Relatore*. Penso che, in sede di coordinamento, sia opportuno collocare questo articolo prima dell'articolo 29.

BOATO. A nome del gruppo radicale dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

(*Norme transitorie*).

L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, emessa ove occorra la pronuncia di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente. Da tale momento decorre il termine di cui al secondo comma dell'articolo 8 per la notifica delle violazioni, quando essa non è prevista dalle leggi vigenti.

Le multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono riscosse, insieme con le spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie. Restano salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le stesse sono applicabili a norma dell'articolo 14. Restano salvi, altresì, i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed alla carta di circolazione, ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,

e della legge 20 giugno 1935, n. 1349. Per ogni altro effetto si applica il secondo comma dell'articolo 2 del codice penale.

VIOLANTE. Ai fini dell'interpretazione dell'articolo, vorrei precisare che le parole « ove occorra » si riferiscono al terzo comma dell'articolo 1.

BOATO. Dichiaro la mia astensione dalla votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28.

(*Revoca e sospensione della carta di circolazione*).

Nel caso previsto dall'articolo 21 e in ogni altro caso di revoca o sospensione della carta di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28-bis.

La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 1 non si applica ai reati previsti:

a) dalla legge 31 dicembre 1962, numero 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;

b) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed alla igiene del lavoro;

c) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, concernente gli alimenti per la prima infanzia ed i prodotti dietetici;

d) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

SABBATINI, *Relatore*. Il fine di questo articolo nelle proposte di legge originarie era quello di giungere ad una depenalizzazione accompagnata, però, da un aggravamento delle sanzioni. Il Comitato ristretto ha ritenuto di fare invece una scelta diversa, per cui l'articolo che ora voteremo dovrà essere inserito, in sede di coordinamento formale del testo, nell'articolo 1 del Capo I, Sezione II.

BOATO. Dichiaro di votare a favore dell'articolo 28-bis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 28-bis nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO I

SEZIONE III

ART. 28-ter.

(Nuove disposizioni incriminatrici).

L'articolo 2626 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2626. — (Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunce, comunicazioni, depositi). — Gli amministratori, i sindaci e i liquidatori che omettono di fare, nel termine stabilito, all'ufficio del registro delle imprese una denuncia, una comunicazione o un deposito, a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto,

ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* delle società per azioni e a responsabilità limitata, nei casi in cui detta pubblicazione è prescritta dal codice, sono puniti con la ammenda da lire ventimila a lire quattrocentomila.

La stessa pena si applica al notaio nei casi in cui l'obbligo della denuncia, della comunicazione, del deposito o della pubblicazione è posto dalla legge anche a di lui carico ».

SABBATINI, *Relatore*. Per quel che riguarda la Sezione III del Capo I, desidero illustrare in un unico intervento la portata delle norme in essa contenute. Si tratta di disposizioni del codice civile, depenalizzate per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706 e che il Comitato ristretto ritiene debbano rivivere come norme penali. Per questo motivo preannuncio la presentazione, congiuntamente all'onorevole Violante, di emendamenti — simili nel contenuto — ai vari articoli della Sezione III, che rendono più evidente il motivo per il quale ne modifichiamo ora il disposto.

Propongo, quindi, di modificare il titolo nella sezione stessa e di inserire negli articoli il riferimento alla citata legge n. 706 al fine di evitare errate interpretazioni e inoltre di modificare la misura dell'ammenda prevista nei singoli articoli.

Successivamente, nel momento in cui passeremo all'esame dell'articolo 71, sarà proposto un aumento dell'entità delle varie pene pecuniarie del periodo in cui è stata emanata la legge di riferimento.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Sabbatini, e l'onorevole Violante hanno presentato i seguenti emendamenti:

Modificare come segue il titolo nella Sezione III:

« Nuove disposizioni penali ».

Dopo le parole: « codice civile », *aggiungere le altre:* « modificato dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706 ».

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1980

Sostituire le parole: « da lire 20 mila a lire 400 mila », *con le altre:* « da lire 100 mila a lire 2 milioni ».

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Sono favorevole agli emendamenti agli articoli della Sezione III del Capo I.

BOATO. Dichiaro che voterò a favore di quest'articolo 28-ter e di tutti gli altri contenuti nella Sezione III sino all'articolo 29 escluso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento al titolo della Sezione, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento a firma Sabbatini, Violante, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo emendamento, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28-ter nel suo complesso e con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28-quater.

L'articolo 2633 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2633. — (*Irregolarità dei titoli obbligazionari*). — Gli amministratori delle società per azioni e in accomandita per azioni, che emettono azioni o certificati provvisori senza l'osservanza dell'articolo 2354, oppure emettono obbligazioni in violazione dell'articolo 2413, sono puniti con l'ammenda da lire *ventimila* a *duecentomila* (*) ».

Gli onorevoli Sabbatini e Violante hanno presentato i seguenti emendamenti:

Dopo le parole: « codice civile », *aggiungere le seguenit:* « modificato dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706 ».

Sostituire le parole: « da lire 20 mila a lire 200 mila », *con le altre:* « da lire 100 mila a lire 1 milione ».

Pongo in votazione il primo emendamento, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28-quater nel suo complesso e con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28-quinquies.

L'articolo 2634 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2634. — (*Rappresentante comune degli obbligazionisti*). — Il rappresentante comune degli obbligazionisti, che omette di richiedere l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese nei termini previsti dall'articolo 2417, è punito con l'ammenda da lire *ventimila* a lire *duecentomila* (*) ».

Gli onorevoli Sabbatini e Violante hanno presentato i seguenti emendamenti:

Dopo le parole: « codice civile », *aggiungere le altre:* « modificato dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706 ».

Sostituire le parole: « da lire 20 mila a lire 200 mila », *con le altre:* « da lire 100 mila a lire 1 milione ».

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1980

Pongo in votazione il primo emendamento, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28-*quinquies* nel suo complesso e con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28-*sexies*.

L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2635. — (Omissione dell'iscrizione nel registro delle imprese). — Agli amministratori dei consorzi, che omettono di richiedere nel termine prescritto le iscrizioni previste dall'articolo 2612, si applica la pena prevista dall'articolo 2626 ».

VIOLANTE. La norma del codice civile presa in considerazione dall'articolo 28-*sexies* non è stata modificata dalla legge del 1975, n. 706. Si tratta di una norma di mero rinvio che va, comunque, richiamata dal momento che a sua volta richiama sanzioni depenalizzate che vogliamo ripenalizzare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 28-*sexies* nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28-*septies*.

L'articolo 235 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 235. — (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari). — Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustifica-

to motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con l'ammenda fino a lire ventimila.

La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto ».

Gli onorevoli Sabbatini, relatore, e Violante, hanno presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere, dopo le parole: « n. 267 », le seguenti: « modificato dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706 ».

Sostituire le parole: « fino a lire 20 mila », con le seguenti: « fino a lire 100 mila ».

Pongo in votazione il primo di tali emendamenti, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo di tali emendamenti, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28-*septies* con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28-*octies*.

L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle prescrizioni della Commissione o comunque ostacolano lo

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1980

esercizio delle sue funzioni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni ».

Gli onorevoli Sabbatini, relatore, e Violante hanno presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere, dopo le parole: « n. 216 », *le seguenti:* « modificato dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706 ».

Sostituire le parole: « da lire 1 milione a lire 20 milioni », *con le seguenti:* « da lire 2 milioni a lire 40 milioni ».

Pongo in votazione il primo di tali emendamenti, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo di tali emendamenti, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28-*octies* con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28-*nonies*.

Il sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 316, è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori delle società sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 500 mila a lire 5 milioni; ove eseguano comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni, e salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Per la violazione dell'obbligo

di alienazione delle azioni o quote eccedenti si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile ».

Gli onorevoli Sabbatini, relatore, e Violante hanno presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere, dopo le parole: « n. 316 », *le seguenti:* « modificato dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706 ».

Sostituire le parole: « da lire 1 milione a lire 10 milioni », *con le seguenti:* « da lire 2 milioni a lire 20 milioni », *e sostituire le parole:* « da lire 500 mila a lire 5 milioni », *con le seguenti:* « da lire 1 milione a lire 10 milioni ».

Pongo in votazione il primo di tali emendamenti, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo di tali emendamenti, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28-*nonies* con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28-*decies*.

L'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

« I soggetti indicati nel primo comma che non eseguano le dichiarazioni e comuni azioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni ».

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1980

Gli onorevoli Sabbatini, relatore, e Violante hanno presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere, dopo le parole: « n. 216 », le seguenti: « modificato dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706 ».

Sostituire le parole: « da lire 1 milione a lire 20 milioni », con le seguenti: « da lire 2 milioni a lire 40 milioni ».

Pongo in votazione il primo di tali emendamenti, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo di tali emendamenti, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28-decies con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28-undecies.

L'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

« L'omissione della comunicazione alla Commissione o la inosservanza delle prescrizioni da essa stabilite sono punite con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni ».

Gli onorevoli Sabbatini, relatore, e Violante hanno presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere, dopo le parole: « n. 216 », le seguenti: « modificato dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706 ».

Sostituire le parole: « da lire 2 milioni a lire 20 milioni », con le seguenti: « da lire 4 milioni a lire 40 milioni ».

Pongo in votazione il primo di tali emendamenti, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo di tali emendamenti, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28-undecies con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 29.

(Entrata in vigore).

Le norme del presente capo entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

SABBATINI, *Relatore*. Il termine di centottanta giorni per l'entrata in vigore dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, che sicuramente avrà destato la sorpresa dei colleghi, è stato richiesto dall'amministrazione dello Stato per prepararsi a far fronte al nuovo carico di lavoro derivante dall'approvazione delle norme contenute nel capo primo del provvedimento al nostro esame.

BOATO. Mi asterrò dalla votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 29.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA